

REP. N. 1069

CITTA' DI MASSAFRA

(Provincia di Taranto)

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "CASE PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, addì quattordici del mese di ottobre, alle ore 09.20, in Massafra, presso gli Uffici Comunali siti in Via Livatino s.n.,

AVANTI A ME

Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia, Segretario Generale del Comune di Massafra, autorizzato, ai sensi dell' art. 97, comma 4, lett. "c" del D. Lgs. 267/2000, al rogito di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, domiciliato per la mia carica presso la sede del Comune di Massafra sita in via V. Veneto n.15, sono personalmente comparsi, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti di comune accordo e con il mio consenso espressamente rinunciato,

da una parte:

l'avv. LATAGLIATA Maria Rosaria, nata a Taranto il 17.01.1968, incaricata con Decreto Sindacale n. 10/2013 - Prot. n. 3073 del 23/01/2013 - Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Massafra, e con

Deliberazione n. 2 del 24/01/2013 del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale TA/2 Massafra (Comune Capofila), Mottola, Palagianò, Statte e ASL, Coordinatore dell'Ufficio di Piano, domiciliata per la Sua carica presso il Comune di Massafra Via V. Veneto n. 15, che interviene in questo atto con i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs.267/2000, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Massafra, codice fiscale n. 80009410731, quale Ente capofila del suddetto Coordinamento Istituzionale d'Ambito, in seguito indicato anche "Stazione appaltante";

il dott. URSI Antonio nato a Ruvo di Puglia (BA) il 13.10.1951, CF RSUNTN51R13H645V - in qualità di Dirigente del Servizio Socio Sanitario TA nr.2 incaricato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione n. 1045 del 26.09.2013 del Direttore Generale dell'Azienda Unità sanitaria Locale TA in nome, per conto e nell'interesse della medesima ASL TA -codice fiscale n.02026690731, quale soggetto "cofinanziatore";

dall'altra parte:

la Sig.ra Antonaci Nadia nata a Bari il 22.10.1960 e residente in Bari in Corso Italia, n. 201, in qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale SPAZI NUOVI Soc. Coop. con sede legale in Bari alla Via

Capruzzi, 234, P. IVA 02835670726, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di BARI, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale,

PREMETTONO:

- che il Coordinamento dell'Ufficio di Piano, con Determinazione dell'Ambito Territoriale n.172 del 08.04.2013 ha avviato la procedura di Gara per il Servizio di gestione "**CASE PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE**", giusta L.R. n. 19 del 10.07.2006 "Disciplina del sistema integrato dei Servizi Sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", approvando il Capitolato Speciale di Appalto, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, e che viene allegato sotto la lettera A, unitamente alla relazione tecnica del servizio sotto la lettera B);

- che, a seguito di Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 dello stesso D.Lgs., con Determina Amb.n.

451 del 13.08.2013 il Coordinatore del Piano provvedeva
alla aggiudicazione definitiva del Servizio di gestione
della "CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE
PSICOSOCIALI A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE" in
favore di Cooperativa Sociale SPAZI NUOVI Soc. Coop.
di Bari, qui costituita,
- che, trattandosi si contratto di valore superiore ad
€ 150.000,00, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 6/9/2011
n. 159, è stata acquisita l'informazione antimafia di
cui all'art. 84, comma 3, del citato decreto, dalla
Prefettura - Ufficio Territoriale del governo
competente;
- che è stato acquisito il Documento Unico di
regolarità contributiva;
- che è stato acquisito il certificato d'iscrizione alla
Camera di Commercio della cooperativa sociale
aggiudicataria;
- che è stata effettuata la comunicazione ai
controinteressati dell'avvenuta aggiudicazione ed è
stato regolarmente pubblicato l'esito della gara;
- che è il RUP ha attestato che sono trascorsi
trentacinque giorni dalla comunicazione di cui all'art.
79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006;
- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 e della legge 136/2010

"Tracciabilità dei flussi finanziari".

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2 (Normativa di riferimento)

Il presente Contratto è disciplinato dal Codice Civile, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. e ii. Codice, dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, dal capitolato speciale d'appalto quivi allegato come parte sostanziale, dalla L. R. n.19/06, dal R.R. n.4/07 e dalla documentazione di gara.

ARTICOLO 3 (Responsabile del procedimento)

Al Coordinatore dell'Ufficio di Piano sono affidati i compiti propri del responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 c. 9 del D.Lgs.n.163/2006.

ARTICOLO 4 (Oggetto dell'appalto)

L'Ente Appaltante, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'Appalto relativo alla gestione della **"CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE"**, che dovrà essere attuata secondo le prescrizioni del capitolato speciale, e

conformemente al progetto presentato in sede di gara.

ARTICOLO 5 (Durata dell'Appalto)

Il periodo contrattuale è pari a trentuno (31) mesi, a far data dall'avvio del servizio.

ARTICOLO 6 (Condizione essenziale per l'esecuzione del contratto)

Sebbene sottoscritto, il contratto non potrà essere eseguito dall'aggiudicatario qualora lo stesso non ottenga la necessaria autorizzazione al funzionamento della struttura destinata alla Casa per la Vita, richiesta, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento regionale n. 4/2007 e ss.mm, e il conseguente accreditamento da parte del Servizio Sanitario Regionale.

Per tutto il periodo necessario all'acquisizione della suddetta autorizzazione e all'accREDITAMENTO, la ditta aggiudicataria non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo

ARTICOLO 7 (Corrispettivo dell'appalto)

Con il presente contratto si affidano i Servizi di gestione della "CASA PER LA VITA PER PERSONE CON **PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI A BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE**", per un importo di €. 520.672,46 (cinquecentoventimilaseicentosettantadue/46) di cui €.500.646,60 per gestione ed €. 20.025,86 per iva al

4%.

Nel caso di un numero di utenti presenti nella casa per la vita inferiore a quello previsto a regime (otto posti letti), per un periodo superiore alla metà del mese, il corrispettivo mensile dovuto all'aggiudicatario si ridetermina con una riduzione proporzionale, secondo la seguente percentuale:

otto utenti: prezzo offerto in sede di gara;

6 utenti: Riduzione percentuale del corrispettivo del 5%;

4 utenti: Riduzione percentuale del corrispettivo del 10%;

2 utenti: Riduzione percentuale del corrispettivo del 15%.

Il corrispettivo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento del Servizio, in quanto, nella determinazione dell'offerta, l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti richiamati.

Con tale corrispettivo l'Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ARTICOLO 8 (Pagamento del corrispettivo)

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato emesso dalla Tesoreria dei soggetti obbligati, previo invio della fattura, emessa con riferimento all'attività mensile svolta, corredata da una relazione sull'attività, dall'elenco degli operatori impiegati, con indicazione del monte ore prestato in base, anche, al numero degli utenti presenti nella struttura gestita.

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, il Comune di Massafra e l'ASL provvederanno alla liquidazione delle stesse entro 60 giorni. In caso di irregolarità del DURC, il pagamento sarà sospeso fino alla verifica dell'intervenuta regolarità del gestore.

ARTICOLO 9 (Adeguamento del prezzo)

Ai sensi dell'art. 115 del Codice dei Contratti, a decorrere dalla scadenza del 1° anno di gestione del servizio, verrà operata la revisione periodica del prezzo sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5, del citato Codice .

ARTICOLO 10 (Soggetti obbligati)

Il corrispettivo del servizio sarà fatturato mensilmente per il 60% al Comune Capofila del PdZ

Ambito territoriale n° 2 e per il restante 40%

direttamente all'ASL TA. Ciascuno dei soggetti

obbligati al pagamento, nella misura sopra riportata,

risponderà direttamente e non solidalmente per il

puntuale adempimento, ai sensi della Deliberazione del

Commissario ad Acta della Regione Puglia n. 1/2010.

ARTICOLO 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore, al fine del presente atto assume tutti

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di

cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché si

obbliga ad osservare tutte le disposizioni previste dal

medesimo articolo.

All'uopo, con dichiarazione acquisita agli atti

d'ufficio l'Appaltatore ha comunicato il seguente IBAN

relativo al numero di conto bancario appositamente

dedicato e i soggetti incaricati ad operare sullo

stesso : **IT44H0200804035000500061665 - Unicredit Spa**

Bari Lembo.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del

bonifico bancario, ovvero di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni di

pagamento costituisce causa di risoluzione del

contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei

servizi già forniti e il rimborso delle spese

sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti

delle utilità conseguite.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati dichiarati, la cooperativa sociale si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni.

ARTICOLO 12 (Rapporti tra le parti)

L'appaltatore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, determinata in orario di presenza.

L'Ambito Territoriale n.2 e l'ASL TA, come sopra indicato e rappresentato, non eserciterà nei confronti dell'impresa alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

Le parti convengono di valutare periodicamente, individuando dei momenti di incontro in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto (o programma di lavoro, o fase di esso).

L'Appaltatore, nella gestione del Servizio, si obbliga al rispetto del Progetto presentato in sede di Gara e approvato dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 13 (Tutela e sicurezza sul lavoro)

L'impresa, in base alla tipologia di servizio da svolgersi, provvederà a predisporre il programma per

garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dalle leggi in materia.

ARTICOLO 14 (Art. 26 D. Lgs. 81/08)

Considerata la tipologia dei servizi affidati alla ditta aggiudicataria e preso atto che gli stessi non creano situazioni di interferenze con i lavoratori dell'Ente, si dichiara che in questa fattispecie non ricorrono le condizioni per la predisposizione del Documento di Valutazione dei rischi da interferenza.

ARTICOLO 15 (PENALI)

Per ogni violazione degli obblighi previsti per il regolare svolgimento del servizio, come previsti nel capitolato speciale, si applicano le penali indicate nel suddetto capitolato.

ARTICOLO 16 (Risoluzione, recesso e sospensione del contratto)

Il contratto di lavoro si risolve al momento della fine del servizio e in tutti i casi previsti dal capitolato speciale.

ARTICOLO 17 - (clausole risolutive espresse)

Come previsto dall'art. 13 del capitolato speciale, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) qualora la ditta aggiudicataria entro quaranta giorni non ottenga

l'autorizzazione al funzionamento struttura e il conseguente accreditamento del Servizio Sanitario Regionale, fatte salve eventuali responsabilità procedurali non addebitabili al contraente.

Come previsto dal precedente articolo 11, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

(Clausola risolutiva espressa) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

ARTICOLO 18 (Clausola arbitrale)

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Foro del Tribunale di Taranto.

ARTICOLO 19 (Cauzione definitiva)

L' "Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs.163/2006 cauzione definitiva di €. 25.032,33 (Euro venticinquemilazerotrentadue/33), a mezzo di Polizza Fidejussoria n° M8000301602 rilasciata da Fondiaria Sai Spa Agenzia 857 - Modugno emessa in data 12.09.2013.

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Appaltatore", l' "Ente" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L' "Appaltatore" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l' "Ente Appaltante" abbia dovuto, durante l' esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 20 (Polizza RCT)

L' "Appaltatore" ha costituito polizza RCT n.M0401717607 rilasciata da Fondiaria Sai Spa - agenzia Generale "Modugno", prestata per massimali non inferiori a quelli indicati nel Disciplinare di gara.

ARTICOLO 20 (Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto l' "Appaltatore" elegge domicilio presso la sede dell' Impresa.

ARTICOLO 21 (Spese contrattuali e rimborso spese di pubblicazione)

Sono a carico dell' "Appaltatore" tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l' I.V.A. che rimane a carico dell' "Ente Appaltante".

All'atto della presente sottoscrizione la Coop. Spazi

Nuovi si impegna a rimborsare le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 17/12/2012 n. 221 per l'importo di € 4.356,00, inclusa IVA, dilazionandolo in quattro rate con le modalità che verranno successivamente indicate con apposita comunicazione.

ARTICOLO 22 (Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che gli importi dei servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 23 (Spese di bollo)

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 10, c. 8 del d. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, la cooperativa sociale rientra tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e che pertanto il presente atto viene redatto in esenzione di bollo ai sensi dell'art.27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificata dall'art.17 del d.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ARTICOLO 24 (Trattamento dei dati personali)

L'"Ente Appaltante" ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003,

e successive modificazioni, informa l' "Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti, come sopra costituite, mi dispensano per espressa loro volontà dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Richiesto io, Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione su supporto informatico non modificabile, costituito a video da quindici intere pagine oltre quanto della sedicesima.

Dell'atto stesso ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai componenti, i quali a mia interpellanza lo dichiarano conforme a loro volontà e lo approvano e sottoscrivono e firmano in presenza di me Segretario Generale rogante, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io Segretario Generale, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma, atto da me Segretario Generale sottoscritto e firmato, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale, il tutto a norma di legge alle ore 09.40.

Prima della sottoscrizione del contratto si

sottoscrivono i seguenti articoli rappresentanti
clausole onerose (articolo 6 e articolo 16 del
presente atto)

**IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO - COMUNE DI
MASSAFRA,**

avv. Maria Rosaria Latagliata (*firmato digitalmente*)

IL DIRIGENTE ASL TA

Dott. Antonio URSI

(*firmato digitalmente*)

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE Cooperativa Sociale SPAZI
NUOVI Soc. Coop.**

Sig.ra Antonaci Nadia (*firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Lucia D'Arcangelo (*firmato digitalmente*)



8

**AMBITO TERRITORIALE DI MASSAFRA
MASSAFRA- MOTTOLA-PALAGIANO-STATTE -ASL /TA**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI
"CASE PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI A BASSA
INTENSITA' ASSISTENZIALE"**

da svolgersi nei comuni dell'Ambito TA/2:
MASSAFRA-MOTTOLA-PALAGIANO-STATTE - ASL /TA.

**ARTICOLO 1
OGGETTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il presente Capitolato detta la disciplina di dettaglio per la realizzazione e la gestione di n.1 "Casa per la vita per persone con problematiche psicosociali a bassa intensità assistenziale", suddivisa in 2 moduli da 4 ospiti ognuna, di cui all'articolo 70, come da ultimo modificato, del R.R. Puglia 4/07 "Disciplina del sistema integrato dei Servizi Sociali per la Dignità e il Benessere delle donne", nonché della D.G.R. n. 1 DEL 7/04/2010, pubblicata sui BURP n. 67 del 15/04/2010, sui criteri per la determinazione e approvazione delle tariffe.

La Casa per la Vita è una struttura residenziale a carattere sociosanitario, a bassa intensità assistenziale. La struttura è destinata ad accogliere, in via temporanea o permanente, persone con problematiche psicosociali e pazienti psichiatrici stabilizzati usciti dal circuito psichiatrico riabilitativo residenziale e semiresidenziale, privo di validi riferimenti familiari, e/o che necessitino di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso d'inserimento o reinserimento sociale/lavorativo.

I destinatari del servizio sono 8 persone suddivise in 2 moduli abitativi da 4 ognuno, eletti dall'U.V.M. Distrettuale a ospiti di casa della vita a bassa intensità assistenziale.

Dovranno possedere i seguenti requisiti:

- età superiore ai 18 anni;
- in carico al Centro Salute Mentale di Massafra;
- possibilmente in uscita da Strutture Riabilitative Residenziali e Semiresidenziali Psichiatriche

La struttura viene ripartita in moduli da 4 ospiti ognuna per favorire una vita comunitaria il più possibile simile a quella familiare evitando vissuti di tipo istituzionale. Ciò permette, in presenza di una sufficiente richiesta, la suddivisione dei moduli tra uomini e donne.

**ARTICOLO 2
DURATA E CONDIZIONE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è fissata in mesi 31 decorrenti dalla data di avvio del servizio. Sebbene sottoscritto, il contratto non potrà essere eseguito dall'aggiudicatario qualora lo stesso non ottenga la necessaria autorizzazione al funzionamento della struttura destinata alla Casa per la Vita, richiesta, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento regionale n. 4/2007 e ss.mm, e il conseguente accreditamento da parte del Servizio Sanitario Regionale.

Per tutto il periodo necessario all'acquisizione della suddetta autorizzazione e all'accreditamento, la ditta aggiudicataria non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo.

L'Ambito si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di condizioni di opportunità e convenienza per procedere all'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 57, c. 5 lett. b) del D.L.gs n. 163 del 12.04.2006 (Codice dei Contratti), nel rispetto delle condizioni ivi previste.

Di tale eventualità si è tenuto conto per la determinazione della soglia di cui all'art. 28 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 3 SEDE DEL SERVIZIO

La Casa per la Vita dovrà essere allocata nel comune di Massafra per favorire l'utilizzazione dell'intera rete psichiatrica collegata al C.S.M. di Massafra. L'immobile offerto potrà essere in proprietà o in locazione, ripartito in 2 moduli ognuno per 4 ospiti, e rispondente ai requisiti minimi di cui all'art. 70 del R.R. n. 42007, come modificato dall'art. 7 del R.R. n. 7/2010 (BURP N. 27 SUPPL. DEL 10.02.2010).

ARTICOLO 4 PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

La Ditta Affidataria del servizio deve assicurare le seguenti prestazioni:

- fornitura dell'immobile, sito nel comune di Massafra, di proprietà o in locazione, ripartito in 2 moduli ognuno per 4 ospiti, e rispondente ai requisiti minimi di cui all'art. 70 del R.R. n. 4/2007, come modificato dall'art. 7 del R.R. n. 7 del 10.02.2010, per il quale dovrà chiedere l'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 39 del R.R. n. 4/2007;
- fornitura di arredi per ogni modulo, secondo i requisiti minimi di cui art. 70 del R.R. n. 4/2007, come modificato dall'art. 7 del R.R. n. 7/2010;
- garantire dotazioni organiche secondo quanto previsto dal richiamato art. 70 del R.R. n. 4/2007, come modificato dall'art. 7 del R.R. n. 7/2010;
- fornitura e preparazione di alimenti secondo le tabelle dietetiche correlate alla stagionalità e alle abitudini alimentari del territorio di provenienza degli ospiti;
- garantire spese di gestione e le utenze (acqua, luce, gas, TV, telefono);
- garantire la manutenzione ordinaria dell'immobile e degli arredi;
- realizzare una Carta dei Servizi della struttura e diffondere la pubblicazione

Sono a carico dell'ASL :

- le prestazioni psichiatriche, erogate attraverso il C.S.M. competente;
- le prestazioni mediche, garantite dal medico di M.G. di fiducia dell'utente.

ARTICOLO 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'attività della Casa è orientata al modello comunitario, prevede la partecipazione dell'ospite, opportunamente stimolata dall'operatore, alla vita quotidiana della stessa impedendo fenomeni di deresponsabilizzazione o "sostituzione regressiva".

L'attività e gli interventi sono attuati in base ad un progetto personalizzato predisposto dall'Ente gestore in collaborazione con i Servizi Sociali e Psichiatrici territoriali, in coerenza con il P.A.I., elaborato in sede di U.V.M..

Il progetto dettagliato dell'organizzazione del lavoro e delle attività da svolgere in una settimana tipo deve prevedere l'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane relative alla cura e alla pulizia dell'immobile, l'igiene personale dell'ospite, l'acquisto, la preparazione e la somministrazione dei pasti (colazione, pranzo e cena) secondo tabelle dietetiche con caratteristiche di stagionalità e di periodicità. Stimolo ad attività individuali e collettive con carattere di integrazione sociale.

I progetti individuali di intervento devono almeno contenere:

- obiettivi e risultati intermedi da sottoporre a verifica;
- periodicità delle riunioni di verifica e di riprogrammazione degli interventi, ove ritenute necessarie;

8

- tempi e modalità di verifica, valutazione e riprogettazione.
La Casa deve garantire le condizioni utili all'ospitalità tutti i giorni dell'anno; deve essere fortemente connessa con il territorio e le sue risorse .
La dimissione deve essere concordata con il soggetto che ha proposto l' inserimento attraverso apposita relazione conclusiva dell'intervento.

ARTICOLO 6 PERSONALE: REQUISITI E MONTE ORE

Per l'attuazione del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare la presenza delle seguenti figure professionali in modo tale da garantire gli standard professionali previsti per questo servizio dall'articolo 70 del R.R N. 4 /2007, come successivamente modificato dall'art. 7 del R.R. n. 7/2010:

- > n. 1 educatore professionale a tempo pieno, per 36 ore settimanali;
- > n. 3 O.S.S. a tempo pieno per 36 ore settimanali , da impiegare in turni incluso quello notturno;
- > n. 1 assistente sociale per 36 ore settimanali.

L'articolazione del lavoro dovrà tener conto che la Struttura funzionerà h. 24 per 7 giorni settimanali.
La quantità e la tipologia del personale impiegato per l'espletamento delle prestazioni di tipo socio-educativo sono previste a regime, rispettando il rapporto operatore utente stabilito dal citato articolo 70 del Regolamento Regionale n.4/2007.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) trasmettere al comune di Massafra, a seguito dell'aggiudicazione, la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione al funzionamento della struttura, nelle modalità previste dall'art. 39 del R.R. n. 4/2007;
 - b) fornire alla stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche del personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
 - c) per il personale da impiegare per l'espletamento dell'intervento de quo, già in servizio presso l'Affidatario con contratto a tempo indeterminato dovranno essere trasmesse le copie degli ordini di servizio dai quali risulti l'assegnazione dello stesso allo svolgimento delle attività del presente appalto;
 - d) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
 - e) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
 - f) garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, l'Ufficio di Servizi Sociali è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo;
 - g) trasmettere alla stazione appaltante, trimestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
 - h) garantire la più assoluta riservatezza verso l'esterno sugli utenti e su quanto concerne l'espletamento del servizio;
 - i) assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi. A tale scopo la Ditta Aggiudicataria provvederà a stipulare, con una Compagnia di assicurazione, una polizza infortuni per gli utenti e una polizza RTC
- R
K
R

8

nella quale sia esplicitamente indicato che l'Ambito è considerato "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere anche la copertura dei rischi di incendio e furto. L'assicurazione dovrà essere prestata per massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:

polizza RTC:

- € 500.000,00.= per sinistro;
- € 150.000,00.= per persona;
- € 100.000,00.= per danni a cose;

Inoltre si stabilisce che:

1. E' tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno.
2. Le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Massafra, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio.
3. In caso di sciopero l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale.
4. L'ente committente si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

ARTICOLO 8 VOLONTARIATO

L'impiego di operatori volontari da parte dell'affidatario viene riconosciuto e stimolato.

Il soggetto affidatario del servizio dovrà informare il comune dell'eventuale utilizzo di personale volontario segnalando:

- 1) la responsabilità del volontario in modo esplicito, il ruolo e le modalità di utilizzo;
- 2) i criteri di copertura assicurativa;
- 3) l'aspetto dell'accesso a documenti riservati.

L'Ambito promuove e incentiva l'inserimento dei volontari e del servizio civile nazionale istituito con legge n. 64/2001 nelle attività oggetto del presente capitolato.

ARTICOLO 9 SICUREZZA

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia; il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.lgs.n.81/08 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale non dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente alla stazione appaltante tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio.

B) - Referenti della sicurezza

L'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.

C) - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli

infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ARTICOLO 10 VERIFICHE

Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni e su quanto previsto nel presente atto e il monitoraggio sull'andamento del servizio sono affidati all'ASL e ai Servizi Sociali del Comune di Massafra, capofila dell'Ambito territoriale TA/2.

Potranno essere effettuati controlli, anche contabili, in ogni momento sul servizio reso dall'aggiudicatario e sull'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, anche attraverso ispezioni non preventivamente concordate.

ARTICOLO 11 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo complessivo del servizio viene determinato dall'importo giornaliero offerto in sede di gara per il numero massimo di utenti previsto (otto) per la durata dell'appalto.

Nel caso di un numero di utenti presenti nella casa per la vita inferiore a quello previsto a regime (otto posti letti), per un periodo superiore alla metà del mese, il corrispettivo mensile dovuto all'aggiudicatario si ridetermina con una riduzione proporzionale, secondo la seguente percentuale:

numero complessivo utenti	Riduzione percentuale del corrispettivo mensile
8	prezzo offerto in sede di gara x 8 utenti x numero di giorni al mese
6	5 %
4	10 %
2	15 %

Il corrispettivo è da considerarsi onnicomprensivo e comprende il costo dell'intero servizio, i costi di personale, di gestione, di materiale di consumo, di pulizia degli ambienti e di ogni altra attrezzatura occorrente per il miglior funzionamento della Casa, nonché i costi derivanti dalla copertura assicurativa degli utenti.

Con tale corrispettivo l'Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il corrispettivo sarà fatturato mensilmente per il 60% al Comune Capofila del PdZ Ambito territoriale n° 2 e per il restante 40% direttamente all'ASL TA. Ciascuno dei soggetti obbligati al pagamento, nella misura sopra riportata, risponderà direttamente e non solidalmente per il puntuale adempimento, ai sensi della Deliberazione del Commissario ad Acta della Regione Puglia n. 1/2010.

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, il Comune di Massafra e l'ASL provvederanno alla liquidazione delle stesse entro sessanta giorni. In caso di irregolarità del DURC, il pagamento sarà sospeso fino alla verifica dell'intervenuta regolarità del gestore.

Dal corrispettivo verranno dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere l'affidatario.

Ai sensi dell'art. 115 del Codice dei Contratti, a decorrere dalla scadenza del 1° anno di gestione del servizio, verrà riconosciuto l'adeguamento del prezzo.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 12 PENALI

A

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale d'appalto, la Stazione appaltante fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio del Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Massafra, Coordinatore l'Ufficio di Piano, e del referente dell'ASL, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni, indicativamente come segue:

- inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali;
- per ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine stabilito,
- mancata o inadeguata gestione della Casa per la Vita, o gestione difforme dal progetto presentato in sede di gara, con particolare riferimento alle attività e al personale impiegato.

In particolare, nel caso che il soggetto aggiudicatario non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo o entro 5 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata dal Comune di Massafra - Servizi Sociali, una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 200,00.

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente, l'Ambito si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque entro il termine indicato nella diffida.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Coordinatore l'Ufficio di Piano, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. La penale verrà senz'altro applicata se entro detto termine assegnato l'Affidatario non fornisca giustificazioni ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze contestate. Resta ferma la facoltà dell'Ambito, in caso di gravi violazioni, di concludere immediatamente (art. 21 sexies della L.241/90 e ss.mm.) l'esecuzione del servizio e di affidarlo ad altra Ditta, con costi a carico dell'inadempiente.

Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui l'Affidatario dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile alla ditta stessa.

Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e metereologiche (salvo quelle derivanti da gravi calamità naturali).

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine l'Ambito si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile o sulla polizza fideiussoria. In tale caso l'Affidatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni.

L'importo complessivo delle penali comminate al soggetto aggiudicatario, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10 % del corrispettivo mensile allo stesso spettante. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) qualora la ditta aggiudicataria entro quaranta giorni non ottenga l'autorizzazione al funzionamento della struttura e il conseguente accreditamento del Servizio Sanitario Regionale, fatte salve eventuali responsabilità procedurali non addebitabili al contraente.

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza al Soggetto Aggiudicatario (di seguito S.A.), assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà il S.A. al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività del S.A., cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Massafra.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità del S.A. nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, il S.A. stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Massafra.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già forniti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del TUA le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti.

E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

ARTICOLO 15 SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario.

ARTICOLO 16 CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta al concessionario a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ARTICOLO 17 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

E' espressamente escluso il ricorso a collegio arbitrale rimandandosi la risoluzione delle vertenze al giudice ordinario. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente Capitolato Speciale d'appalto e del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Taranto.



**ARTICOLO 18
ELEZIONE DI DOMICILIO**

L'aggiudicatario per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà eleggere domicilio in Massafra.

**ARTICOLO 19
TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione dell'appalto in esame e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:


- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
 - individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
 - fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
 - adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;
 - in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
 - in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
 - adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.
- 

**ARTICOLO 20
SPESE E TASSE**

Tutte le spese, le tasse ed imposte inerenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

**ARTICOLO 21
RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti e in particolare alla L.R. n. 19/06 e al R.R. N. 4/07.



F.to IL COORDINATORE DELL'AMBITO TERRITORIALE TA/2
DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MASSAFRA
Avv. Maria Rosaria Latagliata